

Avv. Ermanno Vaglio
Tel. +39 - 02669951
Fax +39 - 026691800
Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano
ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
drlo.contenzioso@postacert.istruzione.it
drlo@postacert.istruzione.it

*

c.a. Avvocatura Distrettuale dello Stato
ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

*

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI TRAMITE
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE – SEZIONE
'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE' (COME DISPOSTO
DALL'ORDINANZA DEL TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. V, N.
164/2025 PUBBLICATA IN DATA 6.2.2025)**

Il sottoscritto Avv. Ermanno Vaglio (PEC:
ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it), in qualità di difensore di **Enrico
Miascotti (**)**,

AVVISA CHE

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sezione V,
con ordinanza collegiale n. 164/2025, pubblicata in data 6.2.2025 ha disposto la
notifica per pubblici proclami mediante “*pubblicazione sul sito istituzionale –
sezione ‘amministrazione trasparente’ del Ministero dell'Istruzione e del Merito
– U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno trenta giorni
consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni*”:

- **l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede:** TAR Lombardia,

Milano, sezione V;

- **il numero di registro generale del procedimento:** R.G. 34/2025;

- **il nominativo di parte ricorrente:** Enrico Miascotti ***;

- **il nominativo dell'Amministrazione resistente:** Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio VII, in persona del Dirigente e legale rappresentante; Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore; Sottocommissione giudicatrice n. 1 del concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, in persona del Presidente, con sede presso l'Istituto scolastico A. Einstein di Vimercate in via Adda, 6

- **gli estremi dei provvedimenti impugnati:** - del verbale n. 121 in data 29 ottobre 2024, con cui la sottocommissione giudicatrice n. 1 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha attribuito 48 punti in sede di correzione della prova pratica sostenuta dal Dott. Enrico Miascotti nel concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche, nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluso l'eventuale provvedimento di non ammissione in graduatoria, allo stato non noto e il Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 2.12.2024, prot. 3644, recante la graduatoria di merito della Classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, nella parte in

cui non è stato ammesso il Dott. Enrico Miascotti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti e patienti da determinare nel corso del giudizio;

- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di ricorso: il

ricorrente ha partecipato, per l'ambito regionale della Lombardia, al «*concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n.205 per la classe 'A050' relativa al reclutamento del personale per Scienze naturali, chimiche e biologiche*». Dopo aver superato la prova scritta con il punteggio di 84 su 100 e il colloquio disciplinare e didattico con punti 86 su 100, otteneva 48 punti per la prova pratica (consistente, in base all'allegato A al D.M. 205/2023, «*in un'esperienza di laboratorio, proposta dalla commissione esaminatrice, su temi o con materiali posti a disposizione dalla commissione, afferenti ai contenuti previsti nel programma. Al termine della prova sarà redatta una sintetica relazione intesa a illustrare i criteri seguiti nella programmazione, nella preparazione e nell'esecuzione dell'esercitazione. Durata della prova 3 ore*»). Tale punteggio non è sufficiente al raggiungimento del punteggio complessivo minimo di 70, necessario per il superamento della prova orale e l'inserimento in graduatoria (difatti, la media aritmetica delle valutazioni conseguite per detta prova dal ricorrente, complessivamente costituita dal colloquio disciplinare e dalla prova pratica, si arrestava a 67 punti). Il ricorrente, con unico articolato motivo di diritto (rubricato “*VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA L. 7.8.1990, n. 241 - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 e 8 DEL D.M. 205/2023 -*

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6, 7 e 8 DEL BANDO DI CONCORSO - ECCESSO DI POTERE - CARENZA E/O INADEGUATEZZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ILLOGICITA' - CONTRADDITTORIETÀ - INESISTENZA E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITA' DI TRATTAMENTO”, deduce la illogicità e contraddittorietà tra la valutazione e i punteggi assegnati nel colloquio disciplinare e didattico, svoltosi in data 04/06/2024, e quelli assegnati alla prova pratica, svoltasi il 10/06/2024 ma valutata soltanto il 29/10/2024, nonostante si tratti di ambiti di valutazione sostanzialmente analoghi, in base alle rispettive griglie di valutazione, afferenti alla medesima prova orale; deduce altresì la carenza e inadeguatezza del giudizio della prova pratica, non risultando traccia di un verbale della prova di laboratorio cui ha poi fatto seguito la relazione descrittiva, nonché per la contraddittorietà e carenza delle motivazioni annotate sulla relazione stessa e per la disparità di trattamento rispetto ad altri concorrenti nella procedura;

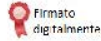
- **indicazione dei controinteressati:** *“devono intendersi quali “controinteressati” tutti i soggetti inseriti nella graduatoria della Classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, approvata con Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 2.12.2024, prot. 644”;*

- **l’indicazione del numero della presente ordinanza che autorizza la notifica**

per pubblici proclami come da testo qui di seguito riportato:

N. 00034/2025 REG.RIC.

Pubblicato il 06/02/2025



N. 00164 /2025 REG.PROV.CAU.
N. 00034/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2025, proposto da

Enrico Miascotti, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermanno Vaglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;

Sottocommissione Giudicatrice n. 1 Concorso di Cui al Dm 6.1.2.2023, n. 2575 Classe A050, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Milena Ortelli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

del verbale n. 121 in data 29 ottobre 2024, con cui la sottocommissione giudicatrice n. 1 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha attribuito 48 punti in sede di correzione della prova pratica sostenuta dal Dott. Enrico Miascotti nel

N. 00034/2025 REG.RIC.

concorso di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno per la classe di concorso A050 – Scienze naturali, chimiche e biologiche; nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi incluso l'eventuale provvedimento di non ammissione in graduatoria, allo stato non noto e il Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 2.12.2024, prot. 3644, recante la graduatoria di merito della Classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, nella parte in cui non è stato ammesso il Dott. Enrico Miascotti;
con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi da determinare nel corso del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che

- il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe 'A050' relativa al reclutamento di personale per Scienze naturali, chimiche e biologiche;
- dopo aver superato la prova scritta con il punteggio di 84/100, la prova orale

N. 00034/2025 REG.RIC.

(colloquio disciplinare e didattico) con 86/100, otteneva zero punti, per la prova pratica (consistente in un'esercitazione di laboratorio, le cui fasi vengono poi descritte in una relazione), avendo la Commissione annullato la prova pratica, per violazione della regola dell'anonimato, a fronte della sottoscrizione della relazione;
- con sentenza di questa Sezione n. 2606/2024 il ricorso proposto avverso l'annullamento della prova pratica veniva accolto;

Considerato che a seguito della correzione della relazione descrittiva della prova pratica di laboratorio, la Commissione attribuiva il punteggio di 48/100, non sufficiente al raggiungimento del punteggio medio minimo di 70 punti della prova orale, necessario per l'ammissione in graduatoria;

Ritenuto, ad un sommario esame della fase cautelare, che il ricorso sia sorretto da profili di *fumus boni iuris*, in considerazione dell'assenza di un verbale delle operazioni della prova pratica, nonché del complessivo esito delle prove sostenute dal ricorrente;

Rilevato infatti che sussiste un eccessivo divario tra i voti riportati nella prova orale e il risultato negativo della prova pratica rispetto ai medesimi parametri di valutazione, previsti nelle rispettive griglie predisposte dalla Commissione;

Ritenuto, sotto il profilo del *periculum*, che le esigenze del ricorrente possano essere tutelate disponendo un riesame, da effettuarsi ad opera di una nuova Commissione esaminatrice in diversa composizione, la quale disporrà la ripetizione della prova pratica, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, e, in caso di superamento della prova stessa (mediante il conseguimento di un punteggio che, sommato a quello già ottenuto per il colloquio, dia luogo ad un punteggio complessivo pari o superiore a punti 70), inserirà l'esponente con riserva nella pertinente graduatoria, ai fini dei successivi adempimenti conseguenti alla conclusione della procedura concorsuale;

Ritenuto di indicare, a tal fine, i seguenti criteri:

- il riesame dovrà essere effettuato in aderenza alle prescrizioni che regolamentano

la materia;

- la data del nuovo colloquio sarà comunicata al ricorrente con almeno venti giorni di anticipo;
- il riesame dovrà essere effettuato entro il termine di quaranta giorni a decorrere dalla data di comunicazione o di notificazione, ove antecedente, della presente ordinanza;
- sarà cura di parte ricorrente notificare copia della presente ordinanza all'Ufficio scolastico regionale ai fini della nomina della nuova Commissione in diversa composizione;

Ritenuto altresì di autorizzare la notifica nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria, che potrà avvenire mediante pubblici proclami in considerazione del rilevante numero dei soggetti, ai sensi dell'art. 49 comma 3, c.p.a., con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente", dell'intimato Ministero dell'Istruzione e del Merito – U.S.R. Ufficio Scolastico Regione Lombardia, per almeno trenta giorni consecutivi, di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo di parte ricorrente e dell'Amministrazione resistente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- un estratto del ricorso introduttivo, con un sunto dei motivi di ricorso;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti inseriti nella graduatoria della Classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, approvata con Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 2.12.2024, prot. 3644;

N. 00034/2025 REG.RIC.

- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - l'indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell'U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza;
- b) entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio.

Ritenuto di rinviare per il prosieguo della trattazione del ricorso all'udienza pubblica del 24 giugno 2025;

Ritenuto di riservare al merito la definizione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ordina al resistente Ministero dell'Istruzione e del Merito (U.S.R. della Lombardia) di riesaminare la posizione del ricorrente, nei sensi, nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.

Ordina al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori inseriti nella graduatoria regionale per la Lombardia della Classe di concorso A050 - Scienze naturali, chimiche e biologiche di cui al D.M. 6.12.2023, n. 2575, approvata con Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 2.12.2024, prot. 3644, autorizzando la notificazione per pubblici proclami, nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 24 giugno 2025.

Avv. Ermanno Vaglio
Tel. +39 - 02669951
Fax +39 - 026691800
Via Vittor Pisani, 20 – 20124, Milano
ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it

N. 00034/2025 REG.RIC.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere

L'ESTENSORE
Silvana Bini

IL PRESIDENTE
Daniele Dongiovanni

IL SEGRETARIO

nonché

- “l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”;

- “l’indicazione che la copia integrale del ricorso sarà trasmessa, per posta elettronica, a cura dell’U.S.R. Lombardia, ai controinteressati richiedenti, entro cinque giorni dalla relativa istanza”;

con l’avvertenza che

il predetto avviso “non dovrà comunque essere rimosso dal sito web

dell'Amministrazione sino alla definizione del presente giudizio”;

Si allegano i seguenti documenti:

1. Ordinanza, Sez. V, TAR Lombardia, Milano, n. 164/2025 pubblicata in data 6.2.2025, estratta dal SIGA – Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa, fascicolo informatico del giudizio R.G. 34/2025, pendente avanti alla Sez. V del TAR Lombardia, Milano;
2. Ricorso avanti al TAR Lombardia, Milano – R.G. 34/2025 oscurato dei dati sensibili;

In attesa dell'attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito all'indirizzo PEC ermanno.vaglio@milano.pecavvocati.it.

Firmato digitalmente

Milano, 17.2.2025

Avv. Ermanno Vaglio